



COMUNE DI ORISTANO

CORPO POLIZIA LOCALE

CONTRATTO

PER IL SERVIZIO GIURIDICO LEGALE PER IL CORPO POLIZIA LOCALE, AI FINI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO – PATROCINIO LEGALE - ASSISTENZA E DIFESA NEI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AVVERSO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE INNANZI IL GIUDICE DI PACE E AL PREFETTO IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA E AVVERSO LE ORDINANZE INGIUNZIONE E ATTI PRESUPPOSTI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE GESTITE, COMPRESA L'OPPOSIZIONE A CARTELLE ESATTORIALI, LA PROPOSIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI EVENTUALI APPELLI, LA COSTITUZIONE E LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO IN ORDINE AI RICORSI PROPOSTI IN APPELLO AVVERSO IL COMUNE DI ORISTANO SULLE MEDESIME MATERIE.

L'anno 2022, il giorno del mese di , presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Oristano,

TRA

il dott. , Dirigente del Comune di Oristano ,

in attuazione della Deliberazione della Giunta Municipale n. 278 del 29 dicembre 2008 e della Determinazione n. del

E

l'avvocato

RICHIAMATE

1. la Deliberazione n. 278 del 29 dicembre 2008, con la quale la Giunta Comunale ha deciso di affidare a Professionisti esterni la Procura generale alla rappresentanza e alla difesa nei giudizi presso Giudice di Pace e Prefetto e relativi appelli in Tribunale, derivanti dal contenzioso originato dalle contravvenzioni al Codice della Strada e alle contravvenzioni sulle norme amministrative;
2. la data del 30 novembre 2021 in cui scadeva la validità della ultima convenzione stipulata

3. la Determinazione numero. del , con cui si è approvata la procedura negoziata telematica, e si è proceduto all'affidamento, tramite procedura negoziata telematica, del servizio giuridico legale per il Corpo Polizia Locale, ai fini di rappresentanza in giudizio – patrocinio legale - assistenza e difesa nei giudizi di opposizione avverso le sanzioni amministrative innanzi il giudice di pace e al prefetto in materia di codice della strada e avverso le ordinanze ingiunzione e atti presupposti relativi alle sanzioni amministrative gestite, compresa l'opposizione a cartelle esattoriali (ai sensi degli artt . 615 e 617 del Codice di Procedura Civile), la proposizione da parte del comune di eventuali appelli, la costituzione e la rappresentanza in giudizio in ordine ai ricorsi proposti in appello avverso questa amministrazione sulle medesime materie.

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto appresso.

Art.1

La premessa fa parte integrante del presente contratto.

Art.2

L'oggetto della prestazione è predeterminato quanto alla sua natura giuridica (attività legale) ma il suo contenuto non è predeterminato al momento dell'affidamento del servizio, bensì si definisce al bisogno.

Art.3

Il Dirigente come sopra costituito, in nome e per conto dell' Amministrazione Comunale di Oristano, affida all'avv. , che accetta, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente in giudizio come in precedenza indicato.

Art.4

Il professionista si impegna ad eseguire l'incarico di rappresentanza legale affidatogli, sempre e comunque sotto la propria responsabilità.

Il professionista individuato dovrà garantire l'effettiva e diretta gestione delle cause, nonché la presenza in aula durante i dibattimenti in ambito territoriale, nonché la predisposizione degli atti difensivi ai fini di una eventuale domiciliazione presso le altre sedi; Detto professionista, in caso di impedimento oggettivo, ha facoltà di delegare, per l'espletamento degli incarichi di tutela legale, altri professionisti di propria fiducia senza che alcun rapporto si instauri tra questi ed il Comune di Oristano.

Art.5

Il professionista svolgerà il proprio incarico in maniera autonoma acquisendo tutta la documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività giudiziale presso gli uffici del Corpo di Polizia Locale.

Per il migliore espletamento dell'incarico esso assicurerà la propria presenza presso la sede del Comando Polizia Locale almeno un giorno a settimana, da concordarsi, nonché ogni volta che l'Amministrazione Comunale lo ritenga indispensabile, in relazione alle necessità di trattazione delle questioni che gli verranno affidate.

Art.6

Il professionista incaricato ha facoltà, per tutte le liti attive e passive nelle quali è costituito nell'interesse del Comune di Oristano, di eleggere domicilio presso il Comune.

Art.7

Il rapporto con l'Ente è strettamente di lavoro autonomo e non subordinato, finalizzato alla prestazione di servizio legale, e, in nessun caso, comporterà il sorgere del rapporto di impiego, a tempo determinato o indeterminato, con il Comune di Oristano.

Art.8

Si tratta di un contratto di appalto di servizi, il quale presuppone che l'appaltatore esegua la prestazione servendosi dell'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (art. 1655 cod. civ.).

L'ente richiede una prestazione continuativa che viene resa dal professionista organizzato che si impegna a trattare l'intero contenzioso in seno al Corpo Polizia Locale. Si tratta dunque di un incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulle base dei bisogni dell'ente.

Art.9

Per l'esecuzione del presente incarico, il professionista ha diritto al riconoscimento degli onorari nella misura seguente:

1. euro () per trentasei mesi, comprese IVA e CPA e ritenuta d'acconto del 20% e quant'altro necessario per l'espletamento del mandato (con esclusione di eventuali spese di trasferta) da versarsi in quattro rate annue posticipate.

Tale compenso verrà erogato a seguito di presentazione di apposita fattura elettronica con verifica preventiva della regolarità contributiva del professionista.

2. spetteranno al professionista tutti gli emolumenti che il Giudice vorrà stabilire nella propria sentenza (specificando che il soggetto debitore è il ricorrente e che l'Amministrazione Comunale, in nessun caso, è tenuta ad anticipare le somme).

Art.10

L'affidatario dovrà relazionare, per iscritto, con cadenza trimestrale, sullo stato degli affari giuridici pendenti; dovrà tenere informato costantemente il Comando e l'Ufficio competente circa l'attività di volta in volta espletata (art. 1 del capitolato)

Art.11

Il presente contratto ha validità dal giorno della sottoscrizione fra le parti e per trentasei mesi continuativi. E', comunque, consentito il recesso per giusta causa per ambo le parti.

Art.12

Alla scadenza del contratto, qualora alcuni procedimenti fossero ancora pendenti, il professionista manterrà il dovere di seguirne l'andamento e il diritto a percepire gli onorari, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, del presente contratto.

Art.13

In caso di risoluzione anticipata, valgono le regole contenute all' art.12, salvo espressa rinuncia del professionista che sollevi l'Amministrazione da qualsiasi onere.

Art.14

Il presente contratto, redatto in triplice copia, sarà sottoposto a registrazione solamente in caso d'uso. Le spese di registrazione e di bollo relative alla presente convenzione saranno a carico dell'aggiudicatario del servizio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente Comunale

L'Avvocato